

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

di

Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro

L'INAIL



Cenni storici

- Il **22 gennaio 1915** venne inaugurato a Genova il primo ambulatorio di pronto soccorso dei lavoratori infortunati.
- La **Cassa Nazionale Infortuni**, nell'ottobre del 1919 cominciò ad aprire i primi centri ambulatoriali nelle maggiori città italiane e nel 1924, a Bologna, il primo Centro per traumatizzati del lavoro.

Con

legge 22 giugno 1933 n.860

è stata assegnata alla Cassa Infortuni la tutela dei lavoratori e il nuovo organismo è stato ribattezzato :

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro.**

Successivamente la materia ha trovato organica
definizione nel

DPR 30 giugno 1965, n. 1124

**“Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali”**

e nel

D.Lgs.vo 23 febbraio 2000, n.38

che ha, tra l’altro, individuato, ai fini tariffari,
quattro gestioni separate ; ha previsto nuove
figure di assicurati ed ha introdotto l’assicurazione
per il “danno biologico”.

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione comprende

(Art. 2 DPR 1124/65)

*tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta **in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi la*

astensione dal lavoro per più di tre giorni.

L'obbligo assicurativo

L'Art.1 DPR 1124/1965,
così come modificato dal D.Lgs.vo 38/2000,
prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione
*“contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali,
nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette a macchine mosse non direttamente
dalla persona che ne usa,
ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici,
nonché delle persone comunque occupate in opifici,
laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o
servizi,
i quali comportino l'impiego di tali macchine,
apparecchi o impianti.*

LE PERSONE ASSICURATE
nell'industria

Il principio di territorialità

- L'assicurazione opera nel **territorio nazionale italiano**;
- Per i lavoratori italiani occupati in paesi convenzionati, vige la normativa emanata dallo Stato nel quale si svolge effettivamente l'attività lavorativa;
- Per i lavoratori italiani distaccati temporaneamente in Paesi convenzionati, vige la “normativa internazionale di sicurezza sociale” (cfr. circ. Inail 9.6.94 n. 56 e 7.2.1996 n. 11)

Persone assicurate

(art. 4 del T.U.)

- Coloro che prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita;
- Coloro che, trovandosi nella situazione di cui sopra, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
- Gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- Gli apprendisti;
- Gli insegnanti e gli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado anche privati;
- Il coniuge, i figli, gli altri parenti , gli affini, affiliati ed affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione, alle sue dipendenze, opera manuale ed anche non manuale sovrintendendo al lavoro di altri;

Continua – Persone Assicurate

- I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto, i quali prestino attività manuale o sovrintendano il lavoro altrui;
- Gli associati in partecipazione;
- I ricoverati in case di cura, ospizi, ospedali etc.;
- I detenuti in istituti di pena o di prevenzione che prestino attività all'interno o all'esterno della struttura che li ospita;
- I sacerdoti, i religiosi e religiose che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli Enti ecclesiastici;
- Gli obiettori di coscienza,
- I portieri;
- I lavoratori dello spettacolo
- Gli addetti a macchine elettriche ed elettroniche in genere, ed addetti a macchine da scrivere (Cass.27.4.87 n. 4071. Cass. 13.2.82 n. 910);

Continua – Persone Assicurate

- Gli addetti a telex e videoterminali ;
- Gli addetti a centri meccanografici;
- Gli addetti a centralini telefonici;
- I vetrinisti di grandi magazzini;
- Gli addetti a registratori di cassa;
- Gli infermieri utilizzatori di sterilizzatore elettronico;
- I lavoratori interinali;
- Gli sportivi professionisti;
- I soci amministratori:
- I lavoratori parasubordinati;
- Gli “assistenti contrari” (coloro che sorvegliano il lavoro non per conto del datore di lavoro, ma per conto del cliente che deve ricevere l’opera).
- Le casalinghe;
- I dirigenti .

(NB – l’elencazione è solo indicativa)

IL RAPPORTO ASSICURATIVO



*Insorgenza del rapporto
assicurativo*

Inizio attività

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.

Il datore di lavoro,

contestualmente all'inizio dell'attività,

deve darne comunicazione all'INAIL.

Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale,

la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo.

Variazione del rischio

La variazione del rischio deve essere comunicata all'INAIL

non oltre il 30° giorno

dalla data di variazione o chiusura.

Altre variazioni

Sempre **entro 30 giorni** dal loro verificarsi devono essere comunicate le variazioni relative a:

- ✚ Il titolare dell'azienda;
- ✚ il domicilio e la residenza del titolare dell'azienda;
- ✚ la sede dell'azienda.

L'INAIL comunica ed invia

- a) Codice Ditta;
- b) La voce di tariffa ed il corrispondente tasso di premio;
- c) Il numero della posizione assicurativa territoriale, per ogni singola sede di lavoro (P.A.T.)

Inoltre invia:

- a) Il “certificato di assicurazione”
- b) Il conteggio del premio con il quale viene chiesto il pagamento della prima rata del premio stesso.

COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati,

obbligati all'assicurazione infortuni,

a decorrere dal 16 marzo 2000,

(data di entrata in vigore del

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38)

devono

presentare la denuncia contestuale (DNA)

con la quale comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro o la sua cessazione nonché il codice fiscale dei lavoratori.

La comunicazione va effettuata entro le ore 24 dall'inizio o cessazione della prestazione lavorativa

La comunicazione del C.F. deve contenere:

- il codice fiscale dell'azienda
- il numero di posizione assicurativa territoriale INAIL, ovvero
- otto volte il n. 9 per le figure dei lavoratori subordinati gestite dall'INPS (agricoli, colf, badanti, apprendisti)
- il codice fiscale del lavoratore
- la data di assunzione o cessazione

**e deve essere effettuata,
a decorrere dal 1 febbraio 2007,
esclusivamente on-line**

tramite accesso al sito www.inail.it

utilizzando il codice PIN fornito a tutti i datori di lavoro assicurati o ai loro intermediari.

L'obbligo della denuncia contestuale riguarda la generalità dei lavoratori assicurati,

con l'esclusione

dei seguenti soggetti:

- alunni di scuole di ogni ordine e grado
- allievi di corsi di addestramento professionale
- **associati in partecipazione (nota Inail del 5.6.2000)**
- borsisti;
- candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte
- **collaboratori familiari**
- dipendenti di imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo
- **partecipanti all'impresa familiare**
- soggetti assicurati con la "gestione per conto".

- Ai fini della comunicazione del C.F. rileva per l'I.N.A.I.L. la **data di effettivo inizio dell'attività lavorativa**, a prescindere dalla "data di assunzione" presente sul contratto di lavoro, che può coincidere o meno con la concreta realizzazione dell'attività stessa..
- **Per data di fine rapporto si intende l'ultimo giorno di effettivo lavoro.**
- In caso di oggettivo impedimento ad effettuare istantaneamente la DNA (ad es.: conoscenza del licenziamento del lavoratore dopo il weekend), la comunicazione dovrà essere fatta nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell'evento. I motivi del ritardo verranno valutati qualora venga comminata la sanzione.

NOTA BENE

**Nel caso di lavori di breve durata
(alberghi, ristorazione, lavori stagionali)
per i quali è stabilito il termine finale,
la comunicazione potrà essere effettuata
con un'unica denuncia
sia per l'inizio sia per la fine del
rapporto, salvo aggiornamenti.**

La “ Comunicazione del Codice Fiscale “

lavoratori parasubordinati

deve essere fatta, contestualmente

all'instaurazione del rapporto di lavoro,

SOLO

in caso di nuova denuncia di esercizio con
accensione di un'apposita posizione assicurativa

Altrimenti trattandosi di

variazione della denuncia di esercizio

(nuovi soggetti assicurati)

non oltre il trentesimo giorno

dal verificarsi dell'evento.

**Tale termine (30 giorni) vale anche nel caso di
cessazione del contratto**

NOTA BENE

“Abrogazione comunicazione codice fiscale”

Dal 11 gennaio 2008

(data di inizio del periodo transitorio dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 –
pubblicato in G.U. il 27 dicembre 2007)

la denuncia nominativa degli assicurati è abrogata per tutti i datori di lavoro che comunicano preventivamente, utilizzando i servizi telematici della Regione, l'inizio del rapporto di lavoro.

Dal 1 marzo 2008

TUTTI i datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico) dovranno trasmettere le assunzioni in via telematica con conseguente definitiva abrogazione della comunicazione del DNA.

La comunicazione telematica ha, infatti, valore omnicomprensivo

DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI

Con decorrenza dall'anno 1999 la
“denuncia nominativa degli assicurati”
viene effettuata, ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. n. 22.7.1998, n. 322, con la
dichiarazione del
“sostituto d'imposta” mod. 770.

Il pagamento del premio

L'autoliquidazione

Entro il 31 dicembre :

l'Inail comunica al datore di lavoro, per ogni anno, il tasso da applicare.

Entro il 16 febbraio :

- Il Datore di lavoro denuncia, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati;
- Il Datore di lavoro determina la regolazione del premio dovuto calcolato sulle retribuzioni denunciate;
- Il Datore di lavoro determina l'importo della rata anticipata per l'anno in corso;
- Il datore di lavoro provvede, con un unico versamento, al pagamento del premio sommando algebricamente l'importo della regolazione e della rata utilizzando il mod. F24
- Il premio è riferito ad anni solari

La cessazione
del rapporto assicurativo

Comunicazioni

**La cessazione della lavorazione assicurata
va denunciata**

non oltre il 30° giorno

dal suo verificarsi

-

Il rapporto assicurativo cessa quando:

- **Si concluda l'attività assicurata (condizione oggettiva)**
- **Il datore di lavoro non ha più alle proprie dipendenze lavoratori per i quali sussiste l'obbligo assicurativo**

GLI ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati

non guaribili entro tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta **entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia**

e deve essere corredata dei riferimenti del certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo

entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni **si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.**

La denuncia dell'infortunio

deve riportare :

- generalità dell'operaio (compreso codice fiscale),
- il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio,
- le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione,
- la natura e la precisa sede anatomica della lesione,
- il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

**Nella denuncia debbono essere, altresì,
indicati:**

- le ore lavorate nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio;
- il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale

La denuncia delle malattie professionali

- deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti del certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Obblighi del lavoratore

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini **non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.**

Nel caso in cui l'infortunato abbia
indugiato

più di tre giorni

da quello dell'infortunio a farsi visitare dal
medico, viene considerata come data
dell'infortunio, agli effetti del pagamento
delle indennità, quella della prima visita
medica

Le prestazioni

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- 2) una rendita per l'inabilità permanente;
- 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici (1);
- 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Automaticità delle prestazioni

- **Ai sensi dell'art. 67 del T.U. gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.**
- **Tuttavia l'art. 59, comma 19, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che questo articolo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi.**

L'indennità temporanea

(Art. 68 del T.U.)

- A decorrere **dal quarto giorno** successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso **un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera** calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120.
- Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al **settantacinque per cento** della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120.
- Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

La misura dell'indennità

(Art. 71 e segg. del T.U.)

- **Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.**
- **In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.**

Il datore di lavoro

è obbligato

a corrispondere al lavoratore infortunato :

- **l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio** e
- **il sessanta per cento** della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, **per i giorni successivi fino a quanto sussiste la carenza dell'assicurazione.**
- **N.B.**
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.

☀ L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura.

☀ La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.



NOTA BENE

**L'indennità temporanea viene
riconosciuta
per tutti i giorni di durata dell'infortunio
in quanto l'assenza
non incide
nel c.d. periodo di comportamento ,
consentendo al lavoratore il diritto alla
conservazione del posto
fino a guarigione**

CASI PARTICOLARI RELATIVI

ALLE PERSONE ASSICURATE

IL SOCIO

Socio / Amministratore

Se esercita un'attività rischiosa in qualità di socio “dipendente funzionale” della società, la stessa prevale sulla funzione di amministratore.

Sarà, quindi, assicurato solo in quanto “socio”.

(cfr. circ. INAIL 28.3.2002 n. 22)

Socio/Amministr. Unico

Se esercita un'attività rischiosa in qualità di socio “dipendente funzionale” della società, la stessa prevale sulla funzione di amministratore.

Sarà, quindi, assicurato solo in quanto “socio”.

IL SOCIO

Socio unico/Amministratore Unico

E' da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo

Soci / Collaboratori coordinati e continuativi

I soggetti che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell'interesse della società di cui sono soci devono essere assicurati come lavoratori parasubordinati.

GLI AMMINISTRATORI

Amministratore

non socio



E' soggetto

all'obbligo assicurativo in qualità
di lavoratore parasubordinato

Amministratore unico

non socio



Non è soggetto

all'obbligo assicurativo